



Comune di UGGIANO LA CHIESA

(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 29/12/2023

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2024.
-----------------	---

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000																																																											
<u>REGOLARITA' TECNICA</u>																																																											
Parere Favorevole del 05/12/2023																																																											
Il Responsabile del Settore f.to IMBRIANI Danila																																																											
<u>REGOLARITA' CONTABILE</u>																																																											
Parere Favorevole del 05/12/2023																																																											
Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott.ssa Danila IMBRIANI																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>Presenti</th> <th>Assenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>DE PAOLA Stefano Andrea</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>LEO Luca</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NACHIRA Giorgio Giuseppe</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INGROSSO Andrea Luigi</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>RIZZO Eugenio Gaetano</td> <td></td> <td>Sì</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>MELFI Riccardo</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>CARIDDI Fernando</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PAIANO Luigi Pasquale</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>DE BENEDETTO Emelania</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>NICOLAZZO Antonio Luigi</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>PICONESI Giuseppe Salvatore</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>BISCOZZI Angelo</td> <td>Sì</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>MERICÓ Mario</td> <td></td> <td>Sì</td> </tr> </tbody> </table>				Presenti	Assenti	1	DE PAOLA Stefano Andrea	Sì		2	LEO Luca	Sì		3	NACHIRA Giorgio Giuseppe	Sì		4	INGROSSO Andrea Luigi	Sì		5	RIZZO Eugenio Gaetano		Sì	6	MELFI Riccardo	Sì		7	CARIDDI Fernando	Sì		8	PAIANO Luigi Pasquale	Sì		9	DE BENEDETTO Emelania	Sì		10	NICOLAZZO Antonio Luigi	Sì		11	PICONESI Giuseppe Salvatore	Sì		12	BISCOZZI Angelo	Sì		13	MERICÓ Mario		Sì
		Presenti	Assenti																																																								
1	DE PAOLA Stefano Andrea	Sì																																																									
2	LEO Luca	Sì																																																									
3	NACHIRA Giorgio Giuseppe	Sì																																																									
4	INGROSSO Andrea Luigi	Sì																																																									
5	RIZZO Eugenio Gaetano		Sì																																																								
6	MELFI Riccardo	Sì																																																									
7	CARIDDI Fernando	Sì																																																									
8	PAIANO Luigi Pasquale	Sì																																																									
9	DE BENEDETTO Emelania	Sì																																																									
10	NICOLAZZO Antonio Luigi	Sì																																																									
11	PICONESI Giuseppe Salvatore	Sì																																																									
12	BISCOZZI Angelo	Sì																																																									
13	MERICÓ Mario		Sì																																																								
		Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Serena Gubello.																																																									
		PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Stefano Andrea DE PAOLA, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.																																																									

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Il Sindaco procede ad illustrare il punto n. 2 all'ordine del giorno.

SINDACO – Allora, come i consiglieri hanno avuto modo di vedere dai documenti loro inviati, oggi viene portata all'attenzione l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'imposta municipale proprio, cosiddetta IMU. Le aliquote e le detrazioni sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno, per cui abbiamo le seguenti tipologie con le seguenti aliquote: abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, 0,4% con detrazione di € 200; Fabbricati rurali ad uso strumentale, 0,1%; fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati esenti, fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D10, degli immobili di categoria D1, con funzione di molitura delle olive, nella fattispecie denominato Frantoio Oleario 0,96%; immobili di categoria D1 con funzione di molitura delle olive, nella fattispecie denominato Frantoio Oleario, 0,76%; fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti 0,96%; aree fabbricabili, la stessa aliquota dello 0,96%; terreni agricoli sono esenti.

Per cui oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare le seguenti aliquote che, ripeto, sono invariate rispetto all'approvazione dello scorso anno.

Lascio la parola se ci sono interventi.

CONSIGLIERE PICONESE - Intervengo io. Buonasera a tutte ed a tutti. Salvatore Piconese, consigliere comunale del gruppo Insieme per Cambiare.

Intervengo brevemente al punto all'ordine del giorno, prima dell'intervento del Consiglio Nicolazzo, per evidenziare alcuni aspetti al Consiglio comunale. In particolare ci tengo ad evidenziare che dopo tre anni dall'insediamento dell'amministrazione De Paola, il Piano delle aliquote per l'IMU è sempre quello che venne approvato dalle nostre amministrazioni comunali circa 11 anni fa. Undici anni fa il contesto del Consiglio comunale, lo dico per i consiglieri comunali più giovani di esperienza, vedeva Andrea De Paola, attualmente Sindaco, consigliere di minoranza, Luca Leo, assessore della Giunta della nostra amministrazione comunale, ed il consigliere Sisinni, membro della maggioranza. Il quadro politico era quello. E vorrei aggiungere, anche con un pizzico d'orgoglio, che nonostante i proclami, a distanza di 11 anni, ed anche delle feroci critiche che per tanti anni avete fatto quando eravate all'opposizione delle nostre amministrazioni comunali nei nostri confronti, l'IMU è rimasta tale e quale a quella imposta da noi oltre 10 anni fa, in un periodo politico, istituzionale e con un quadro economico finanziario completamente diverso a quello del 2023.

E non c'è stata da parte vostra, dal settembre 2020 in poi, cioè dal giorno in cui vi siete insediati, nessun tentativo di mettere mano alla riduzione dell'IMU sulla seconda casa, per esempio e sui terreni edificabili.

Io mi ricordo e si ricordano tutti il chiasso e le polemiche imbastite contro di noi e contro le nostre amministrazioni comunali dal 2012 in poi, fino all'ultima campagna elettorale.

In tre anni tutto è rimasto com'era. Ed è giusto che in questa sede questo fatto politico, per noi importante, venga sottolineato dopo tre anni dal vostro insediamento. Ma a tutto ciò si aggiunge, nel guardare, nell'osservare gli atti, la lettura degli atti della proposta d'imposta Imu 2024 si aggiunge un altro aspetto politico amministrativo che merita di essere sottolineato, ossia che in Consiglio comunale arriva la proposta di approvazione delle aliquote Imu per il 2024 e, ancora una volta, non c'è traccia della cessazione dell'Imu sui terreni previsti edificabili del PUG, nonostante siano decaduti i termini delle misure di salvaguardia note a noi e note, diciamo, all'amministrazione comunale ed anche agli uffici comunali competenti.

Naturalmente tutta questa discussione si lega, ma questo lo vedremo in seguito, su quello che farete, su come organizzerete, su come proporrete la proposta di bilancio di previsione 2024, si lega alla questione dei rimborsi, che erano previsti e sono previsti nell'articolo 32 del Regolamento IMU del Consiglio comunale, e l'articolo 32 che venne approvato nel Consiglio comunale dell'8 giugno 2020.

Ci tenevo a fare queste precisazioni perché è giusto porre sotto osservazione questi punti importanti di questa proposta dell'IMU, che arriva oggi in Consiglio comunale.

SINDACO - Rispondo brevemente, soprattutto sui rimborsi del PUG, che non è possibile farli in base alla

norma che avete approvato. Ve lo avevo già spiegato tempo fa nello scorso Consiglio comunale. Non è possibile utilizzare quella norma per fare i rimborsi, per motivi normativi e tecnici. Quindi finiamola di speculare. Bisognerà ripassare in Consiglio per approvare una norma nuova, per vedere come finirà l'iter del PUG. Vedremo come potremmo uscire. Ma vi dico che quella norma che voi avete fatto non è assolutamente applicabile. Perché si tratta di norme riguardo definitiva approvazione del PUG e non siamo in questa fase, non siamo assolutamente in questa fase.

Prego capogruppo Nicolazzo, dichiarazione di voto.

CONSIGLIERE NICOLAZZO – Grazie, Sindaco. Buonasera a tutti. Nicolazzo Antonio, capogruppo del gruppo “Insieme per cambiare”. Credo che abbia fatto bene il consigliere Piconese a ricordare, qualora coloro ce ne fosse sempre bisogno.... Perché nessuno di noi offenda le persone. Soltanto da un punto di vista politico andiamo a fare un'analisi. Ed ha fatto bene quando ha voluto ricordare al Sindaco che quando uno è sui banchi dell'opposizione, allora io me lo ricordo perché ero assessore in quella amministrazione, insieme a me c'era anche l'attuale vicesindaco Luca Leo, quando l'opposizione gridava allo scandalo contro di noi, perché le tariffe erano troppo alte, il 9,6%... una cosa e l'altra, voglio dire, erano alte. Per cui la gente... I mi ricordo i manifesti.

Sindaco, che ti devo dire? È cambiato. Soltanto che adesso ci saremmo aspettati che dopo tre anni almeno uno avesse detto...

SINDACO – (Fuori microfono)

CONSIGLIERE NICOLAZZO – Ascolta, Sindaco, ascolta un attimo. Io ti ho lasciato parlare, perché è bello che ci parliamo. Io lo faccio sempre tutto l'anno, non c'è bisogno che uno diventa più buono nel periodo di Natale. Soltanto che quando tu eri all'opposizione, gridavi allo scandalo: “Le tariffe devono essere più basse!”.

Giustamente uno dovrebbe essere... Cioè il cittadino normale, guardando alla situazione attuale, dovrebbe dire: “Caro avvocato De Paola, adesso il Sindaco lo fai tu, perché non le abbassi?”. Te lo dico io: “Perché non le abbassi?”. Considerando che allora c'era anche la questione del Patto di Stabilità, eravamo soggetti al Patto di Stabilità. Adesso la situazione è ben diversa, è più rosea. Il PNRR ha una serie di vantaggi molto migliore. Ti posso dire che è molto meglio, Sindaco.

SINDACO – Non credo proprio. Se consideri che abbiamo avuto € 160.000 di aumento nei primi 9 mesi solo di energia elettrica, che devono uscire dal bilancio, non mi sembra su rosea.

CONSIGLIERE NICOLAZZO – E allora io per questo ti dico: siccome allora gridavi allo scandalo, che il 9,6% era troppo; giustamente uno si pone il problema e dice: “Va beh, adesso che sei in maggioranza, che sei il primo cittadino, dovresti diminuirle” no? Perché è semplice, è ovvio: quando si è all'opposizione si grida sempre allo scandalo.

Io lo so, la macchina amministrativa è troppo complessa. Giustamente capiamo, capisco io, tanto è vero che a differenza di te, io come gruppo non vado a votare contro, e quindi io ti do anche la disponibilità, mi astengo; il gruppo su questo punto si astiene, non grida allo scandalo, caro avvocato De Paola, caro Sindaco. Come gruppo ci asteniamo.

SINDACO – Ci mancherebbe che voti contro quello che hai deliberato tu, scusami eh! Ci mancherebbe! Ti voti contro da solo.

CONSIGLIERE NICOLAZZO - Però c'è una cosa: che tu col 9,6%, che è rimasto lo stesso, tu voti favorevolmente. Io mi astengo, ma tu allora hai votato contro e ti stai votando favorevolmente.

SINDACO – Tu dovresti votare a favore, se la logica è... dovresti votare a favore, no?

CONSIGLIERE NICOLAZZO – Però la logica mi dice che tra le due proposte la coerenza è più da parte mia che non dalla parte tua. Tu hai dimostrato che nel momento in cui ti sei insediato non le hai abbassate, perché allora avevi detto: “Io le avrei abbassate”. Perfetto, i tempi sono stati maturi. Non lo hai fatto, Sindaco. Quindi noi come gruppo ci asteniamo. Grazie.

SINDACO – Va bene, grazie. Vi dico solo che è un miracolo non averle aumentate in tutti questi anni. Poi è chiaro che la speculazione politica è giusto... Però, onestamente, la situazione dei bilanci comunali, a fronte degli aumenti che ci sono stati, è tale... veramente è un miracolo se si riesce a mantenere stabili le aliquote. Questa è la realtà. Poi è chiaro che ognuno la vede come vuole. Va bene, passiamo al voto.

A questo punto, non essendovi ulteriori interventi, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l’Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all’art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;
- i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l’Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTE tutte le disposizione del D. Lgs. N. 504/1992, dell’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge 160/2019;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Municipale propria - IMU, approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 10 nella seduta del 08/06/2020;

VISTA la deliberazione C.C. n. 7 del 30/05/2023 con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2023 le aliquote della nuova IMU come appresso:

Tipologia	Aliquota	Detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti	-
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e degli immobili di Categoria D1 con funzione di “molitura delle olive” nella fattispecie denominato “Frantoio	0,96%	-

Oleario”		
immobili di Categoria D1 con funzione di “molitura delle olive” nella fattispecie denominato “Frantoio Oleario”	0,76%	-
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%	-
aree fabbricabili	0,96%	-
terreni agricoli	Esenti (art. 1, c. 758 lett. c) L. 160/2019)	-

DATO ATTO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre dell'anno precedente, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI, altresì, con riferimento all'art. 1 della Legge 160/2019:

- il comma 740, della Legge n. 160/2019, che stabilisce il presupposto dell'imposta nel possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;
- il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. “beni merce”), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato,

prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino al 1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 6) ai sensi dell'art. 7, comma 1 lett. f) del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria – IMU, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 08/06/2020, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal

comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito o decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

PRESO ATTO che in data 07/07/2023 è stato emanato il decreto del Ministro delle Economie e Finanze, il quale individua le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, L. 160/2019;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, ai sensi del comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022 (in vigore dal 01/01/2023), è stabilito che: “.....in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”;

PRESO ATTO che con la conversione del DL 132/2023 in fase di pubblicazione, è stato introdotto l'Art. 6-ter comma 1 “Prospetto delle aliquote IMU deliberate dai comuni” che stabilisce che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto delle aliquote medesime, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

CONSIDERATA la volontà di lasciare invariata la pressione fiscale sugli immobili pur nel rispetto degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Economico-Finanziario e Tributario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto lasciando invariata la pressione fiscale sugli immobili confermando anche per l'anno 2024 le stesse aliquote e detrazioni adottate per l'anno 2023;

ACQUISITI sulla presente proposta il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

VISTO l'articolo 42 “ Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Nicolazzo – Piconese - Biscozzi), espressi per alzata di mano dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. **Di confermare ed approvare** le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024:

Tipologia	Aliquota	Detrazione
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,4%	€ 200,00
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%	-
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	Esenti	-
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 e degli immobili di Categoria D1 con funzione di “molitura delle olive” nella fattispecie denominato “Frantoio Oleario”	0,96%	-
immobili di Categoria D1 con funzione di “molitura delle olive” nella fattispecie denominato “Frantoio Oleario”	0,76%	-
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	0,96%	-
aree fabbricabili	0,96%	-
terreni agricoli	Esenti (art. 1, c. 758 lett. c) L. 160/2019)	-

COPIA

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, dando atto che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante la necessità e urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Nicolazzo – Piconese – Biscozzi), espressi per alzata di mano in esito a separata votazione dai n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

COPIA

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Stefano Andrea DE PAOLA

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Serena Gubello

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Uggiano la Chiesa, li 29/12/2023

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Serena Gubello

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Reg. n. 152

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 12/02/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 12/02/2024

IL MESSO COMUNALE
F.to Lorenzo PERRONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Uggiano la Chiesa

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Uggiano la Chiesa

Il Segretario Generale
